

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiozia, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, così come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.

Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si informeranno reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 3. - Ciascuna delle Parti Contraenti assicurerà il funzionamento di istituzioni educative e culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio e incoraggerà la possibile creazione, con accordi separati, di tali nuove istituzioni in entrambi i Paesi. Le predette istituzioni usufruiranno di facilitazioni doganali e relative ad altri oneri volte a favorire il loro funzionamento e l'attività del loro personale. In tale quadro il funzionamento delle Scuole Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura in Addis Abeba, così come lo stabilimento di simili istituzioni etiopiche in Italia, verranno incoraggiati. L'Istituto Italiano di Cultura promuoverà attività didattiche, di formazione e di promozione dell'editoria italiana, avvalendosi anche di associazioni e di enti locali.

Le suddette attività verranno svolte nell'osservanza delle leggi e regolamenti del Paese in cui le istituzioni operano.

Art. 4. - Le Parti Contraenti si impegnano a studiare le formalità e le condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.

Art. 5. - Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civiltà e espressioni più tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie università e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di dottorati e cattedre.

Art. 6. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive università ed istituzioni scolastiche.

Art. 8. - Le due Parti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e di promuovere lo scambio di beni culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti nei territori delle due Parti Contraenti.

Art. 9. - Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.

Art. 10. - Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attività delle missioni di una Parte Contraente operante nel territorio dell'altra Parte.

Art. 11. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 12. - Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità dei settori dell'informazione e della cultura.

Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 14. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Art. 15. - Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Art. 16. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo ad Addis Abeba.

Art. 17. - Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA FEDERALE  
DEMOCRATICA D'ETIOPIA

